

Partner di



*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 28/04/2023

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 23

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Importazione di beni e detrazione IVA

- 1) Mentre in passato gli importatori esercitavano il diritto alla detrazione dell'IVA contabilizzando la bolletta doganale che il proprio spedizioniere doganale faceva loro pervenire, le regole sono cambiate in virtù del processo di reingegnerizzazione dei sistemi doganali che ha visto la luce a decorrere dal 30 novembre 2022.
- 2) Nell'ambito di tale processo è stato istituito il c.d. "**prospetto di riepilogo ai fini contabili**" che è il documento che legittima la detrazione dell'IVA. Per ottenere tale documento l'importatore deve accedere al portale delle Dogane (previo ottenimento delle credenziali di accesso) ovvero rivolgersi ai propri spedizionieri doganali (che, a loro volta, non devono limitarsi a trasmettere "mere" copie di cortesia – non valide per poter detrarre l'IVA –, bensì il suddetto prospetto scaricato direttamente dal "cassetto" doganale dell'importatore).
- 3) Ai sensi dell'art. 19 primo comma del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Con il principio di diritto 29.9.2021 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che, ai fini degli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, le "bollette doganali" sono soggette alle stesse regole previste per le ordinarie fatture di acquisto. Per esse, valgono dunque i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 17.1.2018 n. 1 (par. 1.4), ove è precisato che il dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione coincide con il momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - l'avvenuta esigibilità dell'imposta (condizione sostanziale);
 - il possesso di una fattura e/o di una bolletta doganale (condizione

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Partner di



formale).

Pertanto, la detrazione può essere esercitata nell'anno in cui il soggetto passivo entra in possesso del documento contabile, fermo l'obbligo di annotare il medesimo nel registro IVA degli acquisti, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di competenza.

- 4) Con la risposta a interpello 5.8.2022 n. 417, l'Agenzia delle Entrate ha affermato la legittimità dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA all'importazione utilizzando il nuovo "prospetto di riepilogo ai fini contabili" che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilascia in seguito all'acquisizione della dichiarazione doganale di importazione. Si ribadisce che, invece, non è utilizzabile ai fini della detrazione il documento di cortesia emesso dagli spedizionieri.
- 5) Ci si è chiesti se il momento in cui sorge il diritto alla detrazione sia quello in cui viene generato il prospetto di riepilogo ai fini contabili o quello dell'effettiva importazione.

Per poter detrarre l'IVA essendo necessario anche il documento contabile, il momento rilevante dovrebbe essere quello in cui viene generato il prospetto. Senonché non è possibile determinare in modo univoco la data in cui il prospetto viene generato poiché la procedura messa a disposizione dall'Agenzia delle Dogane consente di scaricare tale prospetto in via ripetuta. C'è chi sostiene che la data a partire dalla quale è possibile detrarre l'IVA sia quella della prima generazione effettiva del prospetto. Altri ritengono, invece, che il *dies a quo* per detrarre l'IVA sia il momento dell'importazione essendo questa l'unica data certa nella quale si consuma l'accertamento doganale da parte delle competenti autorità.

- 6) È dunque necessario che l'Autorità fiscale si esprima sul punto considerato la rilevanza dello stesso soprattutto nel caso di importazioni "a cavallo d'anno" in cui l'importazione avvenga a dicembre e il prospetto di riepilogo venga generato a gennaio dell'anno successivo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

SGB & Partners - Commercialisti